

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI ROSOLINI (SR) E LA SOCIETA' COOPERATIVA " AQUARIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" CHE GESTISCE LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO SITA IN ROSOLINI (SR) IN VIA GOITO N. 20 .

L'anno duemiladiciassette addì.....del mese di

TRA

Il Comune di Rosolini (SR) Codice fiscale n.d'ora in avanti designato con il termine " Amministrazione Comunale", per il quale interviene la Dott.ssa Concetta Piazzese nella sua qualità di Funzionario Responsabile del VII Settore – Servizi Sociali autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G. C. n.....del.....

E

La Società Cooperativa " Aquarius Società Cooperativa Sociale Onlus" (d'ora in poi indicata con la denominazione " Ente gestore") con sede legale a Rosolini in Via Rapisardi n. 10, P. IVA, per la quale interviene il Sig....., nato a.....il....., in qualità di amministratore unico della Società Cooperativa " Aquarius Società Cooperativa Sociale Onlus", gestore della struttura di accoglienza di secondo livello con sede a Rosolini in Via Goito n. 20, autorizzata al funzionamento per sei mesi, giusto decreto n. 27 del 16.01.2017 del competente Assessorato regionale degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 22/86, per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori, di genere maschile, di età 14-18 anni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 Oggetto ed Utenza

L'Ente gestore si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, minori di sesso maschile.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 15 (quindici) unità ed esclusivamente di età compresa tra i 14 e i 18.

In nessun caso l'Amministrazione Comunale può essere chiamata a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'amministrazione Comunale in ogni caso non può essere chiamata a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamata a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto del progetto educativo d'intervento, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Art.2 Capacità ricettiva

La comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n. 15 posti ed ospita esclusivamente i minori di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 18.

Al compimento del diciottesimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità.

L'Ente gestore con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico (MSNARA).

Art.3 Requisiti strutturali

La struttura è un appartamento di civile abitazione, inserita nel normale contesto abitativo, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica edilizia ed igiene.

Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza, secondo gli standard fissati dalla normativa regionale.

Art.4 Personale

L'Ente gestore si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- N. 1 Coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso di laurea nella "Classe delle Lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di "Laurea triennale in Pedagogia", psicologia, Servizio Sociale o discipline urbanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- N. 3 Educatori professionali e 1 mediatore culturale /educatore, per complessivi 118 h. settimanali, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'università della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline urbanistiche ad indirizzo socio- psico-pedagogico. Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio.
- N. 1 Ausiliario per 15 h settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'ente gestore dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/ mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'ente gestore può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della l.r. 22/94 o di tirocinanti. L'apporto di

tirocinanti e/o volontari deve essere considerata aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'ente gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta fornire apposita documentazione.

Art. 5 Impegno verso gli operatori

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Amministrazione Comunale e i singoli operatori dell'Ente gestore, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6 Modalità di intervento

L'Ente gestore è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso che al momento delle dimissioni dell'ospite.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente a un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine, considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- La formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- Il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- Il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- La responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- Il rapporto libero e responsabile sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- I contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- A redigere il progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche;
- L'apertura alla realtà sociale (associazioni, etc.);
- La mediazione culturale, l'orientamento e assistenza legale;
- Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei diritti, quali presentazione del modello C3, richiesta permesso di soggiorno e suo eventuale rinnovo, titolo di viaggio,

tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il tribunale per i minorenni territorialmente competente;

Art. 7 Assicurazione

L'Ente gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8 Pocket Money

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (Pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personale, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9 Cure mediche

L'Ente gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10 Vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11 Tabella dietetica

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dell'ASP competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione degli ospiti si deve tendere a soddisfare le richieste degli stessi tenendo conto delle tradizioni culturali e religiose.

Art. 12 Diario tecnico

L'Ente gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al servizio sociale dell'Ente locale, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di visitare la struttura residenziale in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.13 Rimborsi

L'Amministrazione comunale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 IVA inclusa, pro capite per i giorni di effettiva presenza così come stabilito dal DPRS n. 513 del 18/01/2016 per un massimo di 15 minori e per l'importo complessivo non superiore ad € 246.375,00.

l'amministrazione comunale corrisponderà all'Ente esclusivamente le rette per quei minori effettivamente ospitati ed ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato e completa di DURC in corso di validità;

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 nr. 40 della regolarità dell'Ente contraente.

Il pagamento all'Ente Gestore si effettuerà solo dopo l'accreditamento dei fondi nelle casse del Comune di Rosolini;

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è risolta di diritto;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 14 Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'amministrazione comunale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'amministrazione comunale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) Cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) Deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) Mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15 Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dal 16/07/2017, per la durata di un anno.
E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente, nonché sulle attività formative ed educative attuate.

La presenza dei minori deve risultare da apposito registro che in copia dovrà essere trasmesso mensilmente all'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 16 Obblighi dell'Ente Gestore

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto leg.vo n. 50/2016
- Decreto di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con gli Enti Locali;
- Di impegnarsi ad applicare il C.C.N.L. di categoria nei confronti degli operatori impiegati;
- Titoli professionali e generalità degli operatori utilizzati nel servizio ed in possesso dei requisiti richiesti secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsto dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- Il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;
- L'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo n. 196/03 e di comunicare per iscritto all'A.C. il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- Di impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;
 - Di essere in possesso della tabella dietetica per i pasti, approvata dall'ASP.
 - Che la cooperativa risulta regolare ai fini del DURC .

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Periodicamente, l'assistente sociale del Comune dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantire una maggiore qualità.

Art. 17 Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo nr. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs 09/04/2008, n. 81 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si

possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall' Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. N.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento del presente rapporto convenzionale.

Art. 18 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni l'Ente gestore presterà una cauzione sul servizio pari alla percentuale stabilita per legge.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 20 Registrazione convenzione

Le spese della presente convenzione, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a carico della Società Cooperativa "AQUARIUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", e quantificati ai sensi della L. n. 604/62 e D.lgs n. 460/97.

Art. 21 Foro competente

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente gestore.

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Siracusa.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono digitalmente.

LA SOCIETA' COOPERATIVA "AQUARIUS"

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

